

AVVISO DI SELEZIONE
PER L'ACQUISIZIONE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA,
IN POSIZIONE DI COMANDO,
DI N.63 UNITA' DI PERSONALE INFERMIERISTICO
 ai sensi dell'art.30, comma 2-sexies, d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art.1
Posti da ricoprire

1. È indetta una selezione per l'acquisizione in assegnazione temporanea, in posizione di comando, di n.63 unità di personale infermieristico di Area C – o categoria equivalente in applicazione delle *Tablelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione*, pubblicate con il DPCM del 26 giugno 2015 - dipendente delle Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.

2. I posti da ricoprire sono individuati presso le seguenti Sedi:

PIEMONTE	AT-ASTI	2
	TO-IVREA	1
	VC-VERCELLI	1
LIGURIA	IM-IMPERIA	1
	GE-SESTRI LEVANTE	1
LOMBARDIA	LC-LECCO	1
	LO-LODI	1
	MB-MONZA	1
	MN-MANTOVA	1
	PV-PAVIA	2
VENETO	BL-BELLUNO	1
	RO-ROVIGO	2
	VE-S.DONA' D	1
	VE-VENEZIA	2
TRENTINO AA	BZ-BOLZANO	2
FRIULI VG	PN-PORDENONE	2
	TS-TRIESTE	1
EMILIA ROMAGNA	BO-BOLOGNA	1
	BO-IMOLA	1
	FC-FORLI'	1
	PC-PIACENZA	1
	RA-RAVENNA	1
	RN-RIMINI	2
TOSCANA	PT-PISTOIA	2
	PO-PRATO	1
LAZIO	FR-FROSINONE	2
	LT-LATINA	1
	RI-RIETI	1
	VT-VITERBO	1
D.C.M-ROMA	RM-CASILINO/PRENESTINO	2
	RM-EUR	3

CAMPANIA	CE-CASERTA	3
MOLISE	IS-ISERNIA	1
BASILICATA	PZ-POTENZA	1
CALABRIA	CS-COSENZA	1
	CS-ROSSANO	1
	CZ-CATANZARO	3
	CZ-LAMEZIA TERME	2
	KR-CROTONE	2
	VV-VIBO VALENTIA	2
SICILIA	AG-SCIACCA	1
	CL-CALTANISSETTA	1
SARDEGNA	CA-CAGLIARI	1
	NU-NUORO	1
		63

Art.2
Requisiti per l'ammissione

1. È ammesso a partecipare alla presente procedura di selezione il personale infermieristico, dipendente pubblico con rapporto a tempo pieno e indeterminato, che – alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda – sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendente di ruolo, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, delle Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
 - b) essere inquadrato, presso l'Amministrazione di provenienza, in Area C o categoria equivalente secondo le *Tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione*, pubblicate con il DPCM 26 giugno 2015;
 - c) essere idoneo allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire;
 - d) essere in possesso di laurea triennale/di primo livello in scienze infermieristiche, ovvero di diploma universitario di infermiere professionale, conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, D.lgs. n.502/1992 e s.m.i., ovvero di diploma o attestato, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici, ai sensi dell'art.3 del Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n.739. Per i titoli conseguiti all'estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art.38 D.lgs. n.165/2001 – art.2 d.P.R. n.189/2009);
 - e) essere iscritto all'Albo delle professioni infermieristiche;
 - f) possedere un'effettiva anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno cinque anni presso le Amministrazioni indicate *sub a)*, di cui almeno tre nell'Area o categoria richiesta *sub b)*;
 - g) non aver riportato condanne penali;
 - h) non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio antecedente la scadenza dell'avviso di selezione né avere procedimenti disciplinari in corso.

Art.3
Presentazione delle domande di partecipazione

1. I dipendenti pubblici di cui all'art.1, in possesso dei requisiti di cui all'art.2, che intendano partecipare alla presente procedura selettiva, devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, attraverso l'utilizzo delle credenziali SPID o la CNS, nonché con la Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE).

2. È possibile presentare domanda di partecipazione per una o più sedi nell'ambito di una sola Direzione Regionale o Direzione di Coordinamento metropolitano tra quelle di cui all'art.1, indicando l'ordine di preferenza.
3. L'invio *on line* della domanda, debitamente compilata, deve essere effettuato entro e non oltre dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.
4. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione alla selezione e la compilazione, a pena di inammissibilità, dei campi obbligatori della predetta domanda sono certificate dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permette più l'invio del modulo elettronico. Per effettuare variazioni è possibile inviare una nuova domanda, che annulla e sostituisce la precedente. L'invio deve comunque avvenire entro il termine perentorio indicato al punto 3.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione.
6. Il candidato, ove riconosciuto portatore di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda *on line* dovrà comunicare quanto previsto dall'art.21 della menzionata legge n.104/1992. L'interessato dovrà inviare a mezzo PEC all'indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it – entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione – copia di documentazione attestante il riconoscimento dello stato di *handicap* a norma dell'art.3 della L. n.104/92 corredata, ove non desumibile dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che specifichi la natura dell'*handicap*.
7. Il candidato ha l'obbligo di comunicare successive eventuali variazioni di indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda.
9. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o con modalità di invio diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione.
10. Nella domanda di partecipazione, compilata secondo l'apposito *format* allegato al presente Avviso di selezione, il candidato deve indicare a pena di esclusione:
 - a) i dati identificativi;
 - b) l'indirizzo PEC a cui intende ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura;
 - c) l'indicazione dell'Amministrazione di appartenenza ed il relativo Comparto;
 - d) il profilo professionale, l'Area o categoria e la posizione economica di inquadramento rivestito al momento della domanda;
 - e) il possesso di un'effettiva anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno cinque anni presso l'Amministrazione pubblica di appartenenza, di cui almeno tre nell'Area o categoria equivalente richiesta, ovvero presso più Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. per periodi che, sommati, raggiungano un'anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni continuativi;
 - f) l'indicazione delle Sedi di lavoro, nell'ambito di una sola Direzione regionale o Direzione di Coordinamento metropolitano, presso cui si chiede di essere assegnati, tra quelle individuate nell'art.1, indicate in ordine di preferenza;
 - g) i titoli di studio posseduti tra quelli indicati all'art.2, comma 1, lett. d), con indicazione della data, sede e denominazione dell'Ateneo o Istituto di conseguimento;
 - h) l'indicazione dell'Albo delle Professioni infermieristiche presso cui è iscritto e la data di iscrizione;
 - i) di non aver riportato condanne penali;
 - j) di non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio antecedente la scadenza dell'avviso di selezione, né avere procedimenti disciplinari in corso;

- k) di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire;
 - l) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e al Regolamento UE n.2016/679 e successivi provvedimenti attuativi;
 - m) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla procedura di selezione, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell'Avviso di selezione e di accettarle senza riserva alcuna.
11. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, inoltre, deve essere corredata del nulla osta alla partecipazione alla procedura selettiva, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
12. Le dichiarazioni rese nell'istanza di assegnazione temporanea in posizione di comando si intendono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000 e s.m.i., con le conseguenze civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R.
13. L'Istituto, in merito alle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 10, procederà ad effettuare i relativi controlli, ivi compresi quelli da effettuare con le modalità di cui all'art.71 del citato d.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
14. Nella domanda di partecipazione alla selezione devono essere dichiarati:
- a) i titoli culturali e professionali posseduti (ulteriori rispetto a quelli necessari per l'accesso al concorso, di cui all'art. 2, punto 1, del presente bando) tra:
 - dottorato di ricerca attinente alla professione infermieristica, indicando presso quale Università, Scuola o Istituto è stato conseguito il titolo e la data di conseguimento;
 - master universitario di 2° livello in materie infermieristiche, indicando presso quale Università, Scuola o Istituto è stato conseguito il titolo e la data di conseguimento;
 - master universitario di 1° livello e/o corsi di perfezionamento *post lauream* in materie infermieristiche con frequenza almeno annuale, indicando presso quale Università, Scuola o Istituto è stato conseguito il titolo e la data di conseguimento;
 - b) le esperienze lavorative attinenti al profilo professionale infermieristico, maturate presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. (attività professionale a tempo indeterminato; attività professionale a tempo determinato; esperienze lavorative con contratti di collaborazione/progetto ovvero per consulenze/borse di studio) o presso enti privati (attività professionale a tempo indeterminato; attività professionale a tempo determinato; esperienze lavorative per consulenze/borse di studio per più di giorni quindici; contratti libero-professionali presso enti privati non accreditati/convenzionati) o prestate all'estero presso organismi internazionali ai sensi dell'art.22 del d.P.R. n.220/2001, specificando la pubblica amministrazione o ente privato o organismo internazionale presso cui è stata svolta l'attività e il periodo di svolgimento;
 - c) i titoli attinenti alla formazione professionale, quali quelli conseguiti a seguito della partecipazione a congressi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, corsi di specializzazione, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, tutti in materie attinenti alla professione infermieristica, o corsi di formazione abilitanti certificati dagli enti organizzatori con esame finale, specificando la struttura presso la quale è stata svolta la formazione professionale, l'oggetto dell'attività e il periodo di svolgimento.

Art.4

Istruttoria delle domande di partecipazione

1. La Direzione centrale Risorse umane, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art.3 e dell'ammissione alla procedura selettiva, procederà all'istruttoria delle domande di partecipazione pervenute.
2. L'istruttoria di cui al comma 1 verrà effettuata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione.

3. La Direzione centrale Risorse umane trasmetterà alla Commissione esaminatrice di cui al successivo art.5, ai fini della valutazione, soltanto le domande ammesse alla procedura.

Art.5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Direttore Generale.
2. La Commissione esaminatrice è composta di tre membri titolari e di tre membri supplenti:
 - a) Direttore Generale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) Direttore centrale Risorse umane o suo delegato;
 - c) Coordinatore generale medico legale o suo delegato.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Istituto appartenente all'Area C.

Art.6

Criteri di valutazione

1. La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli professionali e formativi e delle competenze professionali dichiarate.
2. Nella valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione, complessivamente, 30 punti.
3. In particolare, si terrà conto di:
 - A. ulteriori titoli culturali e professionali rispetto a quelli previsti quali requisiti di ammissione alla procedura (max punti 10):
 - a) dottorato di ricerca attinente alla professione infermieristica: punti 10;
 - b) master universitario di 2° livello in materie infermieristiche: punti 8;
 - c) master universitario di 1° livello e/o corsi di perfezionamento *post lauream* in materie infermieristiche con frequenza almeno annuale: punti 5;
 - B. esperienze lavorative: sono valutate le esperienze lavorative attinenti al profilo professionale infermieristico (max punti 15), come di seguito indicato:
 - a) attività professionale a tempo indeterminato presso altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.: punti 0,3 per mese;
 - b) attività professionale a tempo determinato presso altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.: punti 0,3 per mese;
 - c) esperienze lavorative con contratti di collaborazione/progetto ovvero per consulenze/borse di studio presso Amministrazioni pubbliche: punti 0,2 per mese;
 - d) attività professionale infermieristica a tempo determinato/indeterminato presso enti privati per consulenze/borse di studio o con contratti libero-professionali presso enti privati non accreditati/convenzionati: punti 0,1 per mese;
 - e) esperienze lavorative, con profilo professionale infermieristico, prestate all'estero o presso organismi internazionali, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n.220/2001: punti 0,1 per mese.
 - C. formazione professionale: sono valutati corsi di specializzazione, di formazione, perfezionamento, aggiornamento in materie attinenti alla professione infermieristica (max punti 5):
 - partecipazione a congressi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento e simili di durata di 1 giorno: punti 0,5;
 - partecipazione a congressi, convegni, seminari corsi di aggiornamento e simili di durata fino a 3 giorni: punti 1;

- partecipazione a congressi, convegni, seminari corsi di aggiornamento e simili di durata superiore a 3 giorni e fino a 7 giorni: punti 2;
- partecipazione a congressi, convegni, seminari corsi di aggiornamento e simili di durata superiori a 7 giorni: punti 3;
- partecipazione a corsi di formazione abilitanti certificati dagli Enti Organizzatori con esame finale: punti 4;
- partecipazione a congressi, convegni, seminari corsi di aggiornamento con relazioni o comunicazioni: punti 4.

Art.7

Colloquio motivazionale ed attitudinale

1. La Commissione esaminatrice procederà all'esame dei candidati attraverso un colloquio motivazionale e attitudinale, oltrechè vertente sugli aspetti tecnici inerenti ai compiti della figura professionale infermieristica.
2. Il colloquio comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti e si intende superato con un minimo di 40 punti.
3. L'eventuale assenza dal colloquio, senza giustificato motivo, sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla procedura.

Art.8

Graduatoria

1. La Commissione esaminatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati secondo i criteri sopra indicati, redige, per ciascuna Direzione regionale/di Coordinamento metropolitano tra quelle indicate all'art.1, comma 2, la graduatoria sommando il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli professionali e formativi a quello conseguito in sede di colloquio.
2. In caso di parità di punteggio tra uno o più candidati, precederà nell'ordine, il candidato con maggiore anzianità di servizio nell'Area o categoria equivalente a quella per la quale l'Istituto ha avviato l'assegnazione temporanea, in posizione di comando; in caso di parità, il candidato con maggiore anzianità di servizio complessiva e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane d'età.
3. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Direttore Generale e sono pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it → *Amministrazione trasparente* → *Bandi di concorso*.
4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'INPS di non procedere alla copertura dei posti oggetto della procedura di assegnazione temporanea, in posizione di comando, qualora la Commissione incaricata non rilevi l'esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate.
5. L'Amministrazione procederà all'utilizzo della graduatoria fino alla copertura dei posti oggetto di selezione.
6. In caso di rinuncia da parte dell'interessato o in mancanza del nulla osta definitivo dell'Amministrazione di appartenenza, di cui al successivo art. 9, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.

Art.9

Modalità di avvio

1. A seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui all'art.8, la Direzione centrale Risorse umane, provvederà ad acquisire il nulla osta definitivo all'attivazione dell'assegnazione

temporanea, in posizione di comando, da parte delle Amministrazioni di appartenenza dei candidati risultati idonei. Il mancato riscontro da parte dell'Amministrazione di appartenenza nel termine di 30 giorni dalla richiesta determina la decadenza del candidato dalla graduatoria e lo scorrimento della stessa.

2. Con determinazione del Direttore Generale il personale in assegnazione temporanea in posizione di comando sarà assegnato alla Sede prescelta nella domanda di partecipazione, secondo l'ordine di collocamento in graduatoria.
3. Il provvedimento di cui al comma precedente viene portato a conoscenza del dipendente interessato, dell'Amministrazione di appartenenza e del Responsabile della Struttura dell'Istituto interessata per il tramite della Direzione centrale Risorse umane.

Art.10 *Durata*

1. L'assegnazione temporanea in posizione di comando ha durata annuale o, in ragione delle esigenze organizzative risultanti dal Piano dei fabbisogni dell'Istituto, può avere durata maggiore, comunque non superiore a tre anni, come disposto dall'art.30, comma 2 *sexies*, D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dall'art.51, comma 4, del CCNL del Comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1 il dipendente riprenderà servizio presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art.11 *Revoca*

1. L'assegnazione temporanea in posizione di comando può essere revocata prima della scadenza del termine per uno dei seguenti motivi:
 - a) per il venir meno dell'interesse dell'INPS;
 - b) per esigenze organizzative rappresentate dall'Amministrazione di provenienza;
 - c) per volontà del dipendente.
2. L'Istituto si riserva di revocare immediatamente ed in ogni momento l'assegnazione temporanea in posizione di comando qualora, da controlli effettuati, dovessero emergere cause di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 53 D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dal vigente Regolamento sulle incompatibilità con il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'INPS.

Art.12 *Proroga*

1. Nel caso in cui, al termine del primo periodo di assegnazione temporanea in posizione di comando, dovessero permanere le esigenze organizzative per le quali la stessa è stata attivata risultanti dal Piano dei fabbisogni dell'Istituto, il Direttore regionale o di Coordinamento metropolitano a cui il dipendente è stato assegnato sottopone alla valutazione del Direttore Generale la proroga del comando per un ulteriore periodo, nel rispetto del limite massimo complessivo di tre anni.
2. Il Direttore Generale, valutata positivamente la richiesta di cui al punto 1, incarica il Direttore centrale Risorse umane di acquisire il nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e l'assenso del dipendente interessato.
3. Concluso l'iter procedimentale di cui al punto 2, il Direttore Generale adotta la determinazione di proroga.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo viene portato a conoscenza del dipendente interessato, dell'Amministrazione di appartenenza, del Direttore Regionale o di Coordinamento Metropolitan per il tramite della Direzione centrale Risorse umane.

Art.13

Oneri

1. L'INPS provvede al rimborso all'Amministrazione di provenienza, cui continua a fare carico l'obbligo retributivo ed i conseguenti obblighi previdenziali e fiscali, del trattamento economico del personale comandato riferito alle competenze fisse e continuative. Dispone direttamente, ove spettante, l'erogazione del trattamento economico accessorio, dei rimborsi per eventuali spese di missione e, ove spettanti, dei buoni pasto.

Art.14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni e integrazioni nonché del nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n.2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'INPS Direzione centrale Risorse umane per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati, manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all'eventuale avvio dell'assegnazione temporanea, in posizione di comando.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell'Istituto, che assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
4. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all'INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di Responsabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul portale dell'Istituto <http://www.inps.it>.
5. È facoltà dei candidati esercitare i diritti previsti dall'art.15 del Regolamento UE n.2016/679 e successivi provvedimenti attuativi.
6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore centrale Risorse umane – Via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma.

Art.15

Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.

1. La struttura dell'Istituto incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi è la Direzione centrale Risorse umane, – Via Ciro il Grande, n.21, 00144 Roma.
2. Con apposito provvedimento sarà nominato il responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'INPS, www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" sottosezione "Concorsi".

Art.16

Pubblicazione e aggiornamenti

1. Il presente avviso e le successive comunicazioni saranno pubblicati e consultabili sul sito istituzionale www.inps.it con valore di notifica a tutti gli effetti ai sensi dell'art.32, comma 1, L. n.69/2009.